

COMUNE DI SARSINA
(Provincia di Forlì-Cesena)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Nelle more dell'approvazione da parte del competente ufficio tecnico comunale del piano generale degli impianti di cui al successivo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento in quanto compatibile con quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

Articolo 3 -Piano generale degli impianti

1. Il Comune di Sarsina, in particolare l'U.T.C. cura la predisposizione di un "Piano Generale degli Impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni".
2. Il piano di cui al precedente comma deve contenere:
 - il censimento degli impianti in atto;
 - il programma dei nuovi impianti da eseguire
3. Il piano Generale degli impianti viene approvato con delibera consiliare, sentito il parere della Commissione Edilizia e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996)

4. Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, delle zone a circolazione limitata o obbligatoria, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.
5. Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere altresì suddivisi in:
 - SUPERFICI PUBBLICHE: tra queste dovranno distinguersi quelle destinate ad affissioni di natura commerciale e quelle destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
 - SUPERFICI PRIVATE: da destinare ad affissioni dirette.
6. La realizzazione del piano potrà avvenire anche per stralci funzionali e dovrà prevedere l'utilizzazione per quanto possibile degli impianti già esistenti.
7. Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti dovranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti a spese del Comune o del Concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a spese del soggetto passivo se trattasi di impianti destinati ad affissioni dirette.
8. La rimozione è disposta dietro comunicazione agli interessati di raccomandata a.r. con l'evidenziazione dei motivi di contrasto degli impianti da rimuovere con il suddetto piano. In caso di inottemperanza dell'avviso di rimozione entro il termine stabilito l'Ente provvede d'ufficio addebitando le spese sostenute.
9. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano generale degli impianti per la parte relativa alle pubbliche affissioni si prende atto del piano di riordino della segnaletica turistico alberghiera, industriale, commerciale, direzionale di pubblica utilità e viaria come da allegato alla delibera di G.C. n. 58 del 08/04/2003

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione - autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Nel territorio del Comune di Sarsina la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dalla Legge, salvo divieti e limitazioni previsti nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia e/o ordinanze del Sindaco.
2. Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Sarsina sono i seguenti: plance, lamiere a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.
3. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale storico o per esigenze di pubblico interesse.
4. L'installazione di impianti pubblicitari da parte di terzi, compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette, è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione da parte del competente organo comunale; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla giunta comunale, che disciplina gli oneri a carico del richiedente.

5. Nel caso di richieste concomitanti la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.
6. La domanda, redatta in carta legale e consegnata al protocollo dell'Ente deve contenere i seguenti elementi:
 - indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
 - progetto completo con l'indicazione della tipologia dell'impianto e delle sue dimensioni;
 - dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato oppure richieste di autorizzazione per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - relazione tecnica sui metodi e sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
 - planimetria della zona, con localizzazione dell'impianto che si intende realizzare;
 - documentazione fotografica della zona in cui verrà posizionato l'impianto
8. Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
9. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.
10. All'atto della presentazione dell'istanza, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990.
11. Fino all'approvazione del Piano generale degli impianti la Giunta Comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.
12. Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo del competente U.T.C., nel caso in cui venga richiesta l'installazione al Comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base di preventivo redatto allo scopo dal competente predetto ufficio.
13. L'ente si ritiene indenne da qualsiasi azione e pretesa possa essere avanzata in relazione all'installazione degli impianti pubblicitari.

Articolo 5 - Funzionario responsabile dell'Entrata

1. Al Funzionario responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli

impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale o da altro Ufficio comunale competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. É altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano.
3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.
4. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
5. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21,00 alle ore 7,00. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche o di edifici di culto.
6. Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata ordinanza sindacale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. L'Ente, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, così come previsto all'art. 1, comma 821, lett. g) della L. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente ufficio.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente o il Concessionario con immediata copertura in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria e con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la successiva rimozione o cancellazione. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco.
4. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. G) e 56, comma 2, lettera d) del D.lgs. 285/1992 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera s) del D.P.R. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia; ad ogni modo tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità permanente ed ordinaria

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende lo scambio di beni e servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.
3. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare al canone anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o colui che a qualsiasi titolo dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. I messaggi pubblicitari di superficie superiore a 1.000 mq. vengono conteggiati per la superficie eccedente al 10%

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Qualora la superficie complessiva dell'insegna ecceda i 5 metri quadrati la stessa sarà da assoggettare a canone per l'intera superficie.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il

nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata inferiore all'anno solare il canone è calcolato applicando la tariffa standard giornaliera ovvero la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale a mese.
5. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
6. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 5 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica

certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'ufficio competente prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente/concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Allo scopo e al fine di facilitarne i relativi adempimenti di pagamento, il competente ufficio provvederà ad inviare con congruo anticipo modello di pagamento precompilato sulla base di quanto risultante dalle dichiarazioni presentate.
6. In caso di esposizione pubblicitaria di carattere temporaneo il canone è versato in autoliquidazione ed in unica soluzione prima dell'esposizione stessa e all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Sarsina rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 15 comma 1 del presente Regolamento.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del utente al pagamento rateale.
3. L'utente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a **12 euro annui**.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di dilazione di pagamento.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'

organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,00.

Articolo 20 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 20 del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2020

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui al

comma 826 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160. Nel caso in cui la superficie sia superiore a tre metri quadrati, la superficie eccedente i tre metri viene ridotta dell'80%.

2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in sosta, compresi i cosiddetti "Camion-vela", di cui all'art. 10 comma 5 del presente regolamento è vietata. In ogni caso tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità ordinaria. Per la pubblicità visiva effettuata con i mezzi di cui al presente comma la tariffa è mensile al mq., si applica per un periodo minimo di 30 gg ed è pari ad un decimo della tariffa prevista per gli automezzi di cui al presente articolo.

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura determinata dal competente organo di Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera di cui al comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dal competente organo di Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone applicando la tariffa determinata annualmente dal competente organo di Giunta Comunale.

Articolo 23 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
- m) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- n) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del DPR 917/1986 purché a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Sarsina, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;

- o) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali l'Ente esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Sarsina costituiscono servizio di competenza del Comune medesimo.
2. La quantità degli impianti di pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel territorio del Comune stabilita nel Piano Generale degli Impianti è quantificato e dettagliato come da allegato alla deliberazione G.C. n. 58/2003.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare nuovi impianti pubblicitari e/o affidare impianti già esistenti sul territorio comunale per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e l'Ente rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. L'Ente sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 % del diritto

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70 X 100 e relativi multipli.
3. Il periodo minimo di esposizione è pari a giorni 10 per i manifesti aventi carattere commerciale e 5 giorni per i manifesti non commerciali, compresi i funebri.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - 50% per le richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli
 - 50% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli
 - 100% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da più di dodici fogli
 - 100% per le richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti a tale servizio.
5. Tutti gli aumenti o riduzioni sono da calcolarsi sulla tariffa base deliberata dalla Giunta.

Articolo 29 – Affissioni d'urgenza e Funebri

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, pari ad Euro 30,00
2. L'Ente o Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, esclusivamente gli annunci e partecipazioni funebri che debbano essere affissi fuori dall'orario di servizio dell'Ente; in questo caso non sarà dovuto il diritto d'urgenza ma esclusivamente il diritto di affissione.
3. L'autorizzazione all'affissione diretta da parte delle Imprese di Pompe funebri dei manifesti di cui al comma precedente è subordinata alla tempestiva comunicazione della nota posizioni dell'affissione stessa, e l'indicazione nei manifesti stessi del periodo esatto di affissione.

4. La mancata presentazione del rendiconto dell'affissione eseguita direttamente (che dovrà avvenire entro il giorno di inizio affissione) o le eventuali irregolarità desumibili dallo stesso o rilevate dall'Ufficio comporteranno, oltre alla rimozione delle affissioni abusive, l'irrogazione da parte dell'Ufficio preposto di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 821, lett. h) della L. 160/2019.
5. In ogni caso la persona fisica incaricata dall'impresa di Pompe Funebri dell'affissione diretta dovrà procedere all'affissione con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già infissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
6. L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, la cui affissione è richiesta dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1

- lett. c) del DPR 917/1986 purch  a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Sarsina, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

Articolo 32 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Sarsina e il cui contenuto, in assenza di sponsor, riguardi le attiv  istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorit  militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato con le modalit  compatibili con quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla commissione di cui al precedente articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonch  quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche Affissioni.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate strade private o aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
4. sono disciplinate altresì le modalità di occupazione del suolo pubblico con riferimento alla tipologia di attrezzature e di attività.
5. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui al presente capo è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Competente su domanda dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dall'art 64 del presente regolamento

Articolo 36 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo:
 - a) Con i termini “Suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante specifiche destinazioni previste dagli strumenti Edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio;
 - b) Con il termine “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni e durata

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e attrezzature ;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi di cui all'art 53 del presente Regolamento, sono concesse per un periodo massimo di mesi otto nel corso dell'anno solare: A tal fine il richiedente definisce durata e periodi di occupazione da effettuare nel corso dell'anno in un'unica istanza, potendo individuare un eventuale periodo di sospensione.

3. In linea generale la durata delle occupazioni permanenti è fissata in anni 5. In casi particolari, debitamente motivati in funzione degli usi previsti possono essere regolate durate diverse soggette a specifiche convenzioni.
 4. Nelle more dell'approvazione dell'abaco di cui al successivo art 52 potranno essere rilasciate concessioni di durata non superiore a 12 mesi, tenendo conto comunque dei criteri e della generale disciplina di cui al presente Capo attuando, in termini applicativi, soluzioni procedurali che possano garantire maggiore semplificazione ed efficacia.
3. Ai fini dell'applicazione del canone:
- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale che si ripetono (ad es. occupazioni da parte di pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche, ecc.).
6. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni D'urgenza

1. per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a Sanatoria.
2. L'interessato oltre alla domanda per la concessione ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale
3. Per le misure inerenti alla circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 39 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione;

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 41 comma 9
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle norme del vigente regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Articolo 40 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. In tal caso l'Ente, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando, di norma, agli occupanti di fatto il termine di 48 ore per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 41 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
6. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in pieno possesso anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15.
 7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 8. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.
 9. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Urbana o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a un'ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, previa comunicazione, anche verbale, all'Ufficio di Polizia Municipale almeno 24 ore prima dell'occupazione.
 10. la domanda deve contenere a pena di nullità:
 - a. le generalità complete del richiedente, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
 - b. nel caso diverso da quelli indicati nella lett. a) precedente, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c. il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso essa si intende svolgere;
 - d. la durata. Le dimensioni e l'esatta ubicazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
 - e. la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

- f. l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché al versamento del canone secondo le tariffe vigenti;
 - g. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante od amministratore;
11. l'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di n. 2 copie in carta semplice da utilizzare per i pareri dei vari uffici;

Articolo 42 - Istruttoria della richiesta

1. le domande di occupazione di suolo pubblico sono assegnate ai seguenti uffici competenti per l'istruttoria:
 - Ufficio Segreteria per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico temporanea e/o permanente per l'esercizio di attività economiche
 - Ufficio Tecnico per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da:
 - Attività edilizia
 - Variazioni relative a utenze per occupazioni permanenti del sottosuolo stradale o del soprasuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda le concessioni di suolo pubblico per
 - Fiere, manifestazioni di pubblico spettacolo e simili
 - Occupazioni di durata inferiore all'anno di non rientranti nella competenza specifica di altri settori
 - Installazioni particolari (es. giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili)
2. l'istruttoria viene effettuata attraverso la richiesta di pareri ad ogni singolo Responsabile dei settori indicati al comma 1 o tramite conferenza dei servizi composta dai medesimi Responsabili
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni per le occupazioni temporanee e sessanta giorni per le occupazioni permanenti, decorrente dalla presentazione dell'istanza, qualora completa, o dalla sua integrazione. Non è prevista la formazione del silenzio-assenso.
5. L'istruttoria dei procedimenti relativi alle richieste per l'occupazione del suolo pubblico viene effettuata, di norma, tramite conferenza di servizi, composta dai Responsabili dei seguenti Settori o loro delegati e convocata periodicamente in modo da soddisfare le richieste nei tempi previsti per la conclusione del procedimento:
 - Servizio Patrimonio,
 - Servizio Attività economiche,
 - Sportello Unico per l'Edilizia,
 - Edilizia Pubblica,
 - Polizia Municipale,
 - Servizio Strade e Mobilità.

6. La valutazione complessiva risultante dal verbale, effettuata dai tecnici che partecipano a vario titolo alla conferenza, anche eccezionalmente tramite l'espressione di parere scritto, costituisce fase obbligatoria e conclusiva dell'istruttoria del procedimento relativo alle istanze in argomento.

Qualora, eccezionalmente, non possa essere convocata la conferenza dei servizi, l'istruttoria viene effettuata attraverso la richiesta di pareri ad ogni singolo Responsabile dei Settori indicati al comma 3. I pareri, resi per iscritto, dovranno pervenire nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 bis della L. n.241/1990, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento

Articolo 43 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 41;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito all'articolo 44
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. L'Ente può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in contanti o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio a tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate o per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In

manca di provvedere l'Ente con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 43;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) mantenere in condizioni d'ordine e pulizia l'area che occupa;
- f) di versare il canone alle scadenze fissate.

3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 45 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 44, comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione del canone prima versato.
3. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con la insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata

rilasciata la concessione;

- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
- 4. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione ~~e autorizzazione~~

- 1. L'Ente, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dichiarati dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- 2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
- 3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
- 4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
- 5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario che ha revocato la concessione.
- 6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 49 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
- 4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 50 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentito sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 51 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi e dagli usi e consuetudini locali.
2. Il concessionario deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 52 - Programmazione della Giunta

1. La Giunta Comunale adotta un abaco delle strutture ed individua, di concerto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio, un elenco di strade del centro storico in cui escludere le installazioni o alcune tipologie di esse.
2. Nelle aree del centro storico caratterizzate da un particolare valore urbanistico ed architettonico, individuate dalla Giunta Comunale al fine di non modificare la qualità scenografica delle stesse, l'utilizzo del suolo è ammesso unicamente a favore di enti non commerciali, con le modalità di cui all'art. 53, con l'esclusione di imprese commerciali che lo richiedano al solo scopo di promuovere i propri prodotti. Le aree dove è ammessa l'occupazione di suolo pubblico da parte di tali imprese sono comunque individuate dalla Giunta Comunale.

Articolo 53 - Occupazioni con dehors non stagionali – Oggetto e definizioni

1. Il presente articolo disciplina la collocazione su suolo pubblico di dehors, inerenti l'arredo urbano, annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e

bevande, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino.

2. Il principio guida è che gli esercizi commerciali che si affacciano su strategici spazi pubblici, devono diventare un'estensione delle piazze e delle vie del centro.

L'obiettivo è quello di potenziare la qualità degli spazi di attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto storico.

Si intende assicurare il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica, coerentemente con i caratteri e i valori storici, architettonici che connotano gli insediamenti del Comune di Sarsina.

Per tali allestimenti si rimanda integralmente all'allegato 6 –Allestimenti temporanei su area pubblica (dehors) del Regolamento urbanistico edilizio RUE approvato con Delibera C.C. n. 14 del 31/03/2017 .

Articolo 54 - Occupazione da parte di associazioni ed enti non commerciali

1. È consentita la collocazione temporanea di tavolini e gazebo di piccole dimensioni finalizzati alla promozione dell'attività delle Associazioni ed Enti non commerciali, inclusi i partiti al di fuori del periodo elettorale.
2. Le domande di concessione, compilate su appositi modelli contenenti tutti gli elementi richiesti, devono essere inviate inderogabilmente tra il 45° ed il 15° giorno antecedente la data dell'occupazione, la quale è concessa in base all'ordine di arrivo delle domande, per un periodo non superiore a due mesi ad eccezione delle occupazioni finalizzate alla raccolta di firme necessarie per attuare le forme di partecipazione previste nei regolamenti comunali.
3. Ai fini del rilascio della concessione, dovrà essere prodotta, unitamente alla richiesta, una specifica dichiarazione attestante il rispetto dei fondamentali principi costituzionali sulla base delle disposizioni operative definite con separato atto. Il presente comma non si applica alle richieste il cui procedimento è in toto regolato dalla specifica disciplina statale di riferimento.
4. Le domande possono essere presentate per non più di quattro periodi all'anno; ogni domanda è relativa ad un solo periodo.
5. Per le occupazioni effettuate nel centro storico, le aree riservate a tali soggetti sono individuate con l'atto di Giunta di cui all'art 39, comma 2, e le relative domande devono riferirsi ad una sola postazione.
6. Nel caso in cui l'occupazione concessa non venga utilizzata, le relative assenze devono essere comunicate al Servizio che ha rilasciato la concessione. Tre assenze, comunicate o accertate, precludono la possibilità di ottenere altri periodi di occupazione per l'anno di riferimento.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono effettuare occupazioni di suolo pubblico di piccole dimensioni al fine di promuovere i propri prodotti o la propria attività, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 2, anche con somministrazioni, occasionali e gratuite, di alimenti e bevande.
8. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia effettuata dagli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 ovvero da Parrocchie o Enti di Culto riconosciuti dallo Stato, con riferimento alle aree adiacenti ai cimiteri, e sia finalizzata alla raccolta di fondi in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, la stessa è soggetta alla sola comunicazione da parte degli Enti in argomento, purché l'occupazione sia effettuata nel periodo che include la ricorrenza dei defunti, per un massimo di 10 giorni e per una superficie non superiore a 2 mq. La comunicazione può riferirsi ad una sola postazione per ogni cimitero e deve essere inoltrata,

utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito dell'Ente negli stessi termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 55 - Occupazioni connesse alla gestione dell'Emergenza Covid 19

1. E' consentita la collocazione temporanea su suolo pubblico dei manufatti di cui all'art. 264 della Legge 17.7.2020 n. 77, e precisamente degli interventi edilizi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza o comunque con tempistiche connesse alla gestione dei rischi COVID-19 correlati, e realizzati, se diversi da quelli di cui all'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), previa comunicazione all'Amministrazione Comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'[art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445](#), attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. L'istruttoria per il rilascio della concessione di suolo pubblico per le opere di cui al comma 1 sarà condotta secondo le disposizioni previste all'art. 41.
3. La Giunta con proprio atto definisce il sistema tariffario e i relativi canoni per le occupazioni previste dal presente articolo.

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
7. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 2 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 57 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con apposita deliberazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Articolo 58 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore. In particolare la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di coperture con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto (riduzione di legge comma 829). Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (comma 829 - vedi art. occup. sono Esenti)
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 59 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 60 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 61 - Agevolazioni

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1.000.

3. Per le occupazioni realizzate con manifestazioni o iniziative a carattere politico, il canone non si applica sui primi 10 mq. di area occupata.
4. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 62 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) tutti i passi carrabili e le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché da privati nell'esecuzione di opere pubbliche regolarmente appaltate dagli Enti suddetti;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune anche congiuntamente con altri Enti;
- j) le occupazioni da chiunque effettuate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- k) le occupazioni per commercio itinerante, per sosta fino a 60 minuti, o altre occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- m) le occupazioni, permanenti e temporanee, con fioriere o piante ornamentali, purché non collocate a delimitazione di spazi di servizio;
- n) le occupazioni con griglie ed intercapedini, con dissuasori stradali e con qualsiasi tipo di insegna;
- o) le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- p) le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale;
- q) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

- r) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione di fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- t) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6 (articolo "Richiesta/Domanda di occupazione"); (sistemare)
- u) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- v) le occupazioni, permanenti e temporanee, di sottosuolo e soprassuolo pubblico non contemplate nelle altre lettere del presente articolo, con esclusione delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e di quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, e delle occupazioni con metanodotti e simili;
- w) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

Articolo 63 - Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente del Comune con le modalità e rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. L'utente è tenuto a comunicare all'Ente l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore ad Euro 10 per anno solare.

Articolo 64

Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il canone minimo non frazionabile è pari ad Euro 10,00 per autorizzazione.

Articolo 65 – Rimborsi e compensazione

2. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente

Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva

3. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,00.

Articolo 67 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie;

Articolo 68 – Passi Carrabili e Altre Occupazioni

1. Il presente articolo, unitamente agli artt. 69, 70, 71 e 72, disciplina le occupazioni di sede stradale, diverse da quelle trattate nei Capi precedenti, così come individuate dal Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
2. Rientrano, in particolare, le occupazioni di seguito specificate:
 - a) le occupazioni per passi carrabili di cui al successivo articolo 70;
 - b) le occupazioni private del sottosuolo stradale pubblico non rientranti nell'art. 39 per condutture fognarie a servizio esclusivo e con condutture per l'irrigazione dei fondi;
 - c) le occupazioni private del sottosuolo stradale pubblico con scannafossi, bocche di lupo, fosse imhoff, sifoni fognari, pozzetti sgrassatori, pozzetti di ispezione, terminali di pluviali, pozzetti di raccolta acque piovane comprese anche parti delle relative reti e tutto quanto per analogia assimilabile;
 - d) le occupazioni private del soprasuolo che comportino modifiche plano-altimetriche e strutturali per la realizzazione di pianerottoli, gradini e/o strutture di protezione per limitare eventuali allagamenti nel limite massimo di mq.3,00 per fabbricato o le occupazioni che non comportino modifiche plano-altimetriche e strutturali delle aree pubbliche tali da limitare o impedire la fruibilità e l'utilizzo pubblico delle stesse per fare fronte ad esigenze di superamento di barriere architettoniche con rampe per portatori di handicap;
 - e) le occupazioni private del suolo che comportino o meno modifiche plano-altimetriche e strutturali delle aree pubbliche tali da limitare la fruibilità e l'utilizzo pubblico delle aree stesse.
 - f) le occupazioni del soprasuolo per l'installazione di paletti e/o fittoni antiurto e/o altri elementi tipo parapetonali o similari, di protezione alle strutture portanti dei fabbricati del centro storico come, a titolo esplicativo e non esaustivo, murature, colonne di porticati etc. e di protezione a strutture tecniche, armadi, etc. appartenenti agli enti gestori di servizi pubblici presenti nel territorio, qualora siano dislocati in posizione tale da richiedere una protezione a salvaguardia purchè non riducano gli spazi minimi previsti per le aree pubbliche come marciapiedi, piste ciclabili, carreggiate stradali, etc.

Articolo 69 – Durata

1. La durata delle occupazioni di cui all'art.70, trattandosi di occupazioni del demanio stradale e/o di altre occupazioni ad esso assimilabili, è fissata in anni 29 (ventinove) in base all'art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

Articolo 70 – Passi Carrabili

1. I passi carrabili sono definiti dall'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e si distinguono in quattro categorie:

- a) passi carrabili che non comportano modifiche delle aree pubbliche antistanti;
- b) passi carrabili che comportano esclusivamente il tombinamento dei fossi, il posizionamento delle rampe o l'interruzione dello spartitraffico;
- c) passi carrabili per i quali si rendono necessarie modifiche plano-altimetriche o strutturali dell'area pubblica antistante che non limitano la fruibilità e l'utilizzo pubblico dell'area stessa; rientrano in tale casistica anche tutti i passi carrabili che richiedono l'attraversamento del verde pubblico purché l'eventuale pavimentazione dell'area verde venga realizzata con materiali aventi una superficie forata minima pari al 50% o con soluzioni che permettano di mantenere una superficie a verde almeno del 50% rispetto l'area antistante il passo carrabile.
- d) passi carrabili che comportano l'occupazione di altre aree pubbliche tali da limitare la fruibilità e l'utilizzo pubblico delle aree stesse.

Articolo 71 – Canone Passi Carrabili e altre occupazioni

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione dei passi carrabili è soggetto al pagamento di un canone "una tantum" calcolato in base alle categorie di cui all'art.71, definito con delibera di Giunta .
- 2. Alle occupazioni di cui all'art. 70, comma 2) lettera e) si applica il canone di cui all'art. 50 per le occupazioni di aree che limitano la fruibilità pubblica.
- 3. Le occupazioni di cui all'art. 70, comma 2) lettere b), c), d) ed f) sono esenti dall'applicazione del canone.

Articolo 72 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per le occupazioni di cui all'art. 68

- 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione di cui al presente Capo occorre presentare una domanda redatta in bollo su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente.
- 2. Per le occupazioni di cui all'art. 68, comma 2, la domanda dovrà contenere altresì una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante l'impossibilità tecnica di realizzazione dell'intervento all'interno della proprietà privata e per quanto riguarda la lettera f) relativamente alle protezioni delle strutture portanti dei fabbricati, una relazione tecnica/strutturale firmata da un tecnico abilitato che motivi la reale necessità di tale installazione.
- 3. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 68, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f) e di cui all'art. 70, comma 1, lettere c) e d) il Servizio competente può richiedere la costituzione di una garanzia a tutela della buona esecuzione dei lavori, così come previsto dall'art.27, comma 9, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
- 4. In tal caso il richiedente è tenuto, prima del rilascio della concessione, a versare una fidejussione o a costituire un deposito cauzionale di un importo rapportato all'entità e alla tipologia dell'occupazione. Tale garanzia verrà svincolata al momento dell'accertamento da parte dei tecnici comunali della regolare esecuzione dell'intervento, previa comunicazione formale della fine lavori e richiesta di svincolo da parte del concessionario.
- 5. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di richiedere, in relazione al tipo delle opere oggetto di concessione, la costituzione di una garanzia per il ripristino del suolo pubblico nelle

condizioni precedenti l'occupazione, al termine della concessione, qualora non venga concesso il rinnovo della stessa.

6. All'esito positivo dell'istruttoria verrà rilasciato un unico atto di autorizzazione con contestuale concessione di suolo pubblico contenente le eventuali necessarie prescrizioni.

Articolo 73– Effetti del mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nei termini stabiliti dal presente regolamento, costituisce motivo ostativo al rilascio di un nuovo periodo di occupazione.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 74– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 75- Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 76- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61. del 27/11/2002 così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2008.

Articolo 77- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di graduazione di cui al precedente comma 2 e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 78- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo si rimanda all'articolo 57 del presente regolamento.

Articolo 79- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono di natura temporanea e viene applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 80- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale e dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 81- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 82-

Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del presente regolamento

Articolo 83-

Accertamento e riscossione coattiva

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del presente regolamento

Articolo 84- Rimborsi e compensazioni

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del presente regolamento

Articolo 85- Sanzioni

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del presente regolamento e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 27 del Regolamento comunale in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche.